

COMUNE DI BORDOLANO

Provincia di Cremona

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E ALTRI
VANTAGGI ECONOMICI A ENTI,
ASSOCIAZIONI ED ORGANISMI VARI.**

Approvato con deliberazione del C.C. n. 4 del 28/01/2026

Sommario

TITOLO I – OGGETTO E FINALITA' DEL REGOLAMENTO	
ART. 1 – Oggetto e finalità	2
ART. 2 - Definizioni	2
ART. 3 – Ambiti di attività e soggetti beneficiari	2
ART. 4 – Forme di sostegno	3
TITOLO II – CONCESSIONE DI CONTRIBUTI	
CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE	
ART. 5 – Tipologie e condizioni	3
ART. 6 – Entità del contributo	3
ART. 7 –Concessione dei contributi.....	3
ART. 8 –Erogazione dei contributi.....	4
ART. 9 – Riduzione del contributo.....	4
ART. 10 – Decadenza dall’assegnazione del contributo	4
CAPO II – CONTRIBUTI ANNUALI	
ART. 11 – Criteri di concessione e Settori di intervento.....	5
ART. 12 – Soggetti ammessi	5
ART. 13 – Domande	5
ART. 14 – Rendicontazione ed erogazione	6
CAPO III – CONTRIBUTI PER INIZIATIVE OCCASIONALI	
ART. 15 – Soggetti ed iniziative ammessi.....	6
ART. 16 – Domande	6
ART. 17 – Procedimento e criteri per la concessione del contributo	7
ART. 18 – Promozione e divulgazione.	7
ART. 19 – Rendicontazione ed erogazione.....	7
TITOLO III – CONCESSIONE DI ALTRI VANTAGGI E BENEFICI	
ART. 20 - Concessione di beni immobili	7
ART. 21 – Concessioni diverse.....	7
TITOLO IV – PATROCINI	
ART. 22 – Concessioni diverse.....	7
TITOLO IV - CONTROLLI E PUBBLICITA'	
Art. 23 -Accertamenti e controlli	7
TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE	
ART. 24 – Responsabilità ed obblighi dei beneficiari	8
ART. 25 – Esclusioni.....	8
ART. 26 – Trasparenza.....	8

TITOLO I – OGGETTO E FINALITA' DEL REGOLAMENTO

ART. 1 – Oggetto e finalità

1. Il Comune di BORDOLANO, nel quadro dei principi di legge e delle finalità statutarie, promuove, sostiene e valorizza l'attività dei cittadini, tra loro associati senza scopo di lucro, rivolta a iniziative ed interventi che esso riconosce utili per lo sviluppo della comunità civica, nelle sue varie manifestazioni sociali, culturali e storiche, di promozione del territorio, dello sport, del tempo libero e ricreative in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale di cui all'art. 118 della Costituzione, così da garantire l'effettività dell'azione amministrativa del Comune su tutto il territorio comunale per l'intera popolazione, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs n. 267/2000.
2. Le norme del presente regolamento sono finalizzate a definire una disciplina organica in materia di concessione di contributi e vantaggi economici ai sensi dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ed a garantire l'accertamento della sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi per la concessione, nonché il rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento della Pubblica Amministrazione e degli altri principi generali che governano l'attività amministrativa ai sensi dell'art. 1 della Legge n. 241/1990.

ART. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
 - a) contributo: l'erogazione di una somma di denaro a sostegno di attività, iniziative, progetti ed eventi coerenti con le finalità istituzionali dell'Amministrazione, attivati a favore della collettività in virtù dei principi di sussidiarietà orizzontale ai sensi dell'art. 118 della Costituzione.
 - b) vantaggio economico: l'attribuzione di benefici, anche sotto forma di co-organizzazione, diversi dalla erogazione di denaro, sotto forma di prestazione di servizi e/o concessione temporanea di strutture e beni di proprietà o nella disponibilità dell'Amministrazione, funzionali allo svolgimento dell'iniziativa;
 - c) patrocinio: l'adesione simbolica del Comune ad una iniziativa, attività o progetto di particolare rilevanza per la città e il suo territorio e ritenuta meritevole di apprezzamento per le finalità perseguite.

ART. 3 – Ambiti di attività e soggetti beneficiari

1. Salvo quanto diversamente previsto dal presente regolamento, possono beneficiare di contributi e vantaggi economici:
 - a) pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del D. Lgs. n. 165/2001;
 - b) associazioni, organizzazioni, istituzioni ed enti, senza scopo di lucro;
 - c) altri soggetti privati che per notorietà e struttura sociale possedute diano garanzia di correttezza e validità dell'iniziativa realizzata, oltre che garanzia di coerenza con le finalità statutarie del Comune.
2. I soggetti aventi scopo di lucro non possono beneficiare di contributi, ma solo di vantaggi economici e patrocini a sostegno di attività che presentino carattere di pubblica utilità e siano rivolte alla comunità concorrendo al perseguimento delle finalità di cui all'art. 1.
3. I soggetti beneficiari devono di norma avere sede o svolgere attività nel territorio comunale o comunque a favore dei cittadini del Comune.
4. In casi particolari, i benefici possono essere concessi anche per iniziative svolte fuori dal territorio comunale purché finalizzate alla promozione dell'immagine, territorio, prestigio, cultura, storia e arte del Comune, o i cui benefici ricadono nei confronti di persone residenti nel Comune.
5. Le attività svolte dai soggetti di cui al comma 1 devono essere riconducibili alle seguenti aree di intervento:
 - a) attività socio-assistenziali e umanitarie;
 - b) attività ricreative e sportive;
 - c) attività culturali e scientifiche;
 - d) attività educative;
 - e) tutela dell'ambiente;
 - f) sviluppo economico e promozione del turismo;

- g) promozione del volontariato, impegno civile, tutela e promozione dei diritti umani;
- h) protezione civile;
- i) altre attività non riferibili alle aree elencate, valutate e individuate dalla Giunta con propria deliberazione.

ART. 4 – Forme di sostegno

1. L'Amministrazione comunale può intervenire per sostenere le attività e le iniziative di cui al presente regolamento mediante le seguenti forme:
 - a) concessione di contributi economici in misura predeterminata e correlata al perseguimento di finalità di rilevanza pubblica od interessi generali;
 - b) fornitura diretta di prestazioni e servizi, riservandosi in tal caso l'Amministrazione Comunale di provvedere in economia o mediante affidamento a terzi, in conformità alla normativa vigente;
 - c) predisposizione di spazi, aree e strutture idoneamente attrezzate per pubbliche finalità e iniziative di carattere generale;
 - d) concessione in uso di immobili;
 - e) prestito di attrezzature, materiali, beni mobili in genere all'uopo predisposti o destinati;
 - f) concessione di targhe, premi, coppe o altra dotazione di rappresentanza;
 - g) concessione del patrocinio nel caso che l'iniziativa risponda a finalità pubbliche, di interesse generale e coerenti con le disposizioni statutarie.
 - h) Esenzione del pagamento dell'imposta di occupazione del suolo pubblico e della Tari giornaliera;

TITOLO II – CONCESSIONE DI CONTRIBUTI

CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

ART. 5 – Tipologie e condizioni

1. I contributi economici di cui all'articolo 4 lettera a) possono essere concessi per le seguenti finalità:
 - a) per attività di carattere continuativo (**contributi annuali od ordinari**);
 - b) per singole iniziative, eventi, interventi o progetti (**contributi una tantum o straordinari**).
2. Al fine di garantire la continuità dell'attività di associazioni, enti ed organizzazioni di particolare rilievo, ovvero di iniziative e manifestazioni periodiche di rimarchevole importanza, l'Amministrazione comunale può prevedere l'istituzione di appositi capitoli nel bilancio di previsione.
3. I contributi di cui al precedente comma sono erogati con le modalità e nei termini stabiliti dalla Giunta comunale, nel rispetto delle disposizioni di cui al successivo articolo 11 e ss. se trattasi di contributi annuali per attività continuativa, ovvero delle disposizioni di cui al successivo articolo 15 e ss., se trattasi di contributi per singole iniziative, eventi, interventi o progetti.

ART. 6 – Entità del contributo

1. La concessione del contributo considera le spese che fanno carico al soggetto richiedente con esclusione di compensi o rimborsi, anche parziali e sotto qualunque forma, di prestazioni personali di qualsiasi tipo da parte di propri soci o aderenti.
2. L'entità del contributo viene stabilita nel rispetto dei criteri di cui al presente regolamento.

ART. 7 – Concessione dei contributi

1. La Giunta comunale con apposito provvedimento stabilisce i requisiti e i criteri per la concessione dei contributi ordinari sulla base delle norme del presente regolamento e tenuto conto delle linee di indirizzo contenute nei documenti programmatici dell'Ente, tenendo in considerazione in particolare i seguenti elementi:
 - a) rilevanza sociale e di interesse pubblico dell'attività od iniziativa proposta, con priorità per i settori di attività per i quali il Comune ha competenza propria; la rilevanza sociale è intesa come rilevanza congiunta dei sottostanti aspetti:
 - perseguimento d'interessi di carattere generale con particolare riferimento ai valori della solidarietà;

- natura del servizio prestato o dell'iniziativa promossa con particolare riguardo a quelli resi gratuitamente alla generalità dei soggetti o a categorie sociali svantaggiate;
 - attività o iniziative volte alla prestazione di servizi non erogati o solo in parte erogati da enti pubblici;
 - tipo di organizzazione con priorità a quelle che operano senza fini di lucro a favore di terzi ed a vantaggio della comunità;
- b) affidabilità soggettiva del soggetto richiedente, valutata sulla base delle precedenti attività;
- c) validità oggettiva dell'attività per la quale è chiesto il contributo.
2. Con il provvedimento di cui al comma precedente e nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 11 e ss. e 15 e ss., la Giunta comunale determina anche le modalità di erogazione del contributo e individua il servizio competente alla liquidazione dello stesso.
3. Per i contributi straordinari la Giunta delibera su ogni richiesta pervenuta ai sensi del capo III.

ART. 8 –Erogazione dei contributi

1. Il Responsabile del servizio comunale competente, accertata la sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi per l'ammissibilità del contributo ai sensi del vigente regolamento, provvede alla liquidazione dei contributi che avviene con determinazione del Responsabile del Settore competente, entro i limiti e secondo le modalità stabiliti dalla Giunta.
2. Per i contributi ordinari è prevista l'erogazione di un acconto pari al 70% del contributo riconosciuto entro 30 giorni dall'ammissione e un saldo del 30% entro 30 giorni dalla presentazione del rendiconto.
3. Per i contributi straordinari è prevista l'erogazione di un'unica soluzione entro 30 giorni dalla presentazione del rendiconto.
4. Sono ammesse solo le spese relative allo svolgimento dell'iniziativa o attività specifica oggetto della richiesta.
5. Non verranno considerate, ai fini dell'erogazione dei contributi, le spese che fanno carico al richiedente o a propri soci o aderenti per compensi, anche parziali e sotto qualsiasi forma, di prestazioni personali di qualsiasi tipo. L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di non ammettere a contributo le spese che non appaiano necessarie o giustificabili, in relazione alla realizzazione dell'iniziativa, opera o attività oggetto della domanda.
6. L'erogazione del contributo assegnato non può mai prescindere dall'attestazione e dal controllo della rispondenza dell'attività effettivamente realizzata a quella programmata, nonché dalla verifica dei rendiconti di cui ai successivi articoli 14 e 19.

ART. 9 – Riduzione del contributo

1. La concessione del contributo comporta per i soggetti richiedenti l'obbligo di destinare il medesimo alle finalità delle attività o alla singola iniziativa ammesse a contributo.
2. Il contributo potrà essere proporzionalmente ridotto qualora, sulla base della documentazione presentata ai sensi degli articoli 14 e 19, venga accertata una diminuzione della spesa ammessa in relazione alla realizzazione dell'iniziativa, intervento o attività oggetto della domanda, o la presenza di una contribuzione anche da parte di altri enti o soggetti.
3. La rideterminazione del contributo viene disposta con atto del responsabile del settore.

ART. 10 – Decadenza dall'assegnazione del contributo

1. I soggetti richiedenti ed assegnatari di benefici economici di cui al presente regolamento decadono dal diritto di ottenerli ove si verifichi una delle seguenti condizioni:
 - a) non sia stata realizzata l'iniziativa per la quale il contributo era stato concesso;
 - b) non venga presentata la documentazione prescritta agli artt. 14 e 19, in particolare per quanto attiene al consuntivo delle spese sostenute o al bilancio consuntivo dell'anno finanziario;
 - c) nel caso in cui l'attività o l'iniziativa venga realizzata in maniera sostanzialmente difforme dal programma a suo tempo presentato al Comune. In questo caso, se si accerta un'esecuzione dell'iniziativa in forma ridotta, si può consentire l'erogazione di un contributo ridotto rispetto a quello stabilito inizialmente.
 - d) quando nel materiale divulgativo non sia stata data adeguata evidenza alla compartecipazione economica dell'Amministrazione Comunale;

2. Nel caso in cui il contributo sia stato anticipato in parte o integralmente e si verifichi una delle condizioni previste al comma precedente, si farà luogo al recupero, nelle forme previste dalla legge, della somma erogata.
3. Ove il contributo sia stato indebitamente percepito sulla base di documentazione o autocertificazioni non veritiere, accertate da un successivo controllo, il beneficiario decade dal beneficio, con conseguente obbligo di restituzione.
4. La revoca del contributo viene disposta con atto del responsabile del settore.

CAPO II – CONTRIBUTI ANNUALI - ORDINARI

ART. 11 – Criteri di concessione e Settori di intervento

1. La Giunta tenuto conto delle disponibilità finanziarie di bilancio e sulla base delle linee di indirizzo contenute nei documenti programmatici dell'ente, definisce i termini e le modalità per la presentazione delle domande nonché i criteri per l'erogazione dei contributi.
2. L'assegnazione di contributi è disposta, dal Responsabile del Servizio competente, a seguito della presentazione delle richieste per gli ambiti di intervento e/o i settori di attività per i quali è possibile presentare domanda di contributo continuativo od ordinario.
3. I criteri stabiliti per l'erogazione dei contributi a titolo esemplificativo possono riguardare:
 - a) valore e rilevanza sociale delle finalità statutarie;
 - b) pertinenza e coerenza con le finalità, i programmi e i progetti dell'Amministrazione comunale;
 - c) caratteristica delle iniziative programmate in relazione alla loro capacità di coinvolgimento e promozione della comunità locale ed alla loro convergenza rispetto agli interessi generali e diffusi nella comunità locale;
 - d) rendiconto delle attività dell'anno precedente nonché quantità delle iniziative realizzate;
 - e) quantità e qualità delle iniziative programmate nonché loro costo presunto;
 - f) tipo dell'attività svolta tenuto conto anche del numero di persone coinvolte;
 - g) organizzazione dell'attività e collaborazione del soggetto proponente con altri enti operanti nel territorio comunale;
 - h) periodicità dell'attività e/o delle iniziative proposte e durata temporale;
 - i) rilevanza economica in relazione al grado di autofinanziamento e all'entità di eventuali finanziamenti o contributi di provenienza pubblica e/o privata;
 - j) gratuità o meno delle attività programmate;
4. In aggiunta ai criteri indicati al comma 3, la Giunta può prevedere ulteriori criteri di valutazione che si rendano necessari in relazione alla specificità dei settori di intervento o di attività ammessi a contributo, a condizione che siano comunque predeterminati e ne sia garantita la pubblicità, la trasparenza e l'informazione ai sensi delle vigenti disposizioni.

ART. 12 – Soggetti ammessi

1. I contributi annuali ORDINARI possono essere concessi a favore:
 - a) delle associazioni ed organizzazioni, con particolare riferimento a quelle aventi sede nel territorio comunale od operanti nel medesimo;
 - b) di enti pubblici o privati, istituzioni od altri soggetti a fronte di attività ed iniziative prive di lucro svolte a favore della collettività del Comune di Bordolano.
2. I soggetti beneficiari di contributi una tantum o straordinari per singole iniziative od opere non possono includere queste nella richiesta di contributo annuale.

ART. 13 – Domande

1. Le domande di contributo annuale devono essere sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto richiedente e devono contenere la seguente documentazione:
 - a) denominazione e natura giuridica del soggetto richiedente, nonché generalità del legale rappresentante e relativo codice fiscale o partita IVA;
 - b) nel caso di ente o di associazione, copia dello statuto o dell'atto costitutivo, se non già depositati presso l'Amministrazione comunale;
 - c) programma delle iniziative che si intendono svolgere.;

- d) bilancio preventivo dell'anno finanziario corrente, con evidenziate chiaramente tutte le voci di entrata e di spesa;
 - e) relazione delle attività svolte nell'anno precedente;
 - f) dichiarazione che escluda situazione pregresse debitorie nei confronti dell'Amministrazione comunale per effetto di rapporti contrattuali o provvedimenti concessori (es. canoni di locazione, canoni concessori o canoni per l'utilizzo di beni comunali);
 - g) dichiarazione che indichi o escluda che il contributo è soggetto a ritenuta del 4%, ai sensi dell'articolo 28 del DPR 29 settembre 1973, n. 600;
 - h) impegno ad utilizzare il contributo esclusivamente per gli scopi per i quali sarà eventualmente concesso e a presentare il relativo rendiconto.
2. La presentazione delle domande potrà avvenire compilando apposita modulistica predisposta dagli uffici competenti e reperibile sul sito istituzionale del Comune di BORDOLANO.

ART. 14 – Rendicontazione ed erogazione

1. L'erogazione dei contributi annuali è disposta in due soluzioni: un acconto pari al 70% della somma riconosciuta quale contributo entro 30 giorni dall'ammissione e un saldo pari al 30% entro 30 giorni dalla presentazione del rendiconto, con le modalità di cui al precedente art. 8 e subordinatamente alla presentazione della documentazione di cui all'art.13.
2. La rendicontazione dell'attività annuale deve essere presentata all'Ufficio Competente al fine di ottenere la liquidazione del saldo entro 60 giorni dalla conclusione dell'attività ordinaria. Il rendiconto deve contenere
 - a) copia della documentazione contabile relativa alle entrate;
 - b) copia della documentazione contabile relativa alle spese sostenute;
 - c) dichiarazione del legale rappresentante attestante che la documentazione prodotta è completa e veritiera e conforme alla normativa di natura fiscale.
4. La mancata presentazione della rendicontazione dell'attività annuale entro i termini indicati comporta la mancata erogazione del saldo.

CAPO III – CONTRIBUTI PER INIZIATIVE OCCASIONALI

ART. 15 – Soggetti ed iniziative ammessi.

1. I contributi una tantum o straordinari possono essere concessi per favorire la realizzazione da parte di associazioni ed enti pubblici e privati di iniziative od attività singole le quali siano caratterizzata dalle finalità di interesse pubblico di cui all'art.1.
2. L'iniziativa od attività singola può essere svolta in collaborazione con il Comune per integrare o completare analoghi interventi, oppure in forma totalmente autonoma, direttamente rivolta alla cittadinanza.
3. Tale tipologia di contributo può riferirsi altresì ad attività per le quali la Giunta comunale deliberi di aderire a progetti (regionali, nazionali, europei) che prevedano per la loro realizzazione il trasferimento al Comune di finanziamenti dedicati. In tali casi le modalità di assegnazione, qualora diversamente disciplinate rispetto a quanto previsto nel presente regolamento, verranno indicate negli atti amministrativi relativi ai progetti o al recepimento dei finanziamenti ricevuti.
4. I soggetti beneficiari di contributi annuali non possono richiedere contributi ad hoc per singole iniziative od attività comprese nei programmi già finanziati con i suddetti contributi annuali.

ART. 16 – Domande

1. Le domande di contributo una tantum per singole iniziative od attività devono essere presentate a preventivo, prima dell'effettuazione dell'iniziativa o della realizzazione dell'attività, e comunque entro 30 giorni antecedenti l'iniziativa.
2. Il Comune, con delibera di Giunta, si riserva tuttavia la facoltà di accogliere domande presentate, per cause eccezionali e straordinarie, anche a consuntivo dell'iniziativa od attività.
3. Le domande per la richiesta di assegnazione del contributo straordinario devono essere sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto richiedente e devono contenere la seguente documentazione:
 - a) denominazione e natura giuridica del soggetto richiedente, nonché generalità del legale

- rappresentante e relativo codice fiscale o partita IVA;
- b) relazione dettagliata sull'iniziativa o singola attività che si intende realizzare nella quale devono essere indicati gli scopi che l'ente o associazione intende perseguire, riconducibili alle finalità indicate all'art. 1 del presente Regolamento nonché i soggetti interessati o beneficiari;
 - c) dettagliata previsione di spesa con l'indicazione delle risorse con le quali l'ente o l'associazione richiedente intende farvi fronte, ivi compreso il contributo richiesto al Comune;
 - d) dichiarazione che escluda situazione pregresse debitorie nei confronti dell'Amministrazione comunale per effetto di rapporti contrattuali o provvedimenti concessori (es. canoni di locazione, canoni concessori o canoni per l'utilizzo di beni comunali);
 - e) dichiarazione che indichi o escluda che il contributo è soggetto a ritenuta del 4%, ai sensi dell'articolo 28 del DPR 29 settembre 1973, n. 600;
4. La presentazione delle domande potrà avvenire compilando apposita modulistica predisposta dagli uffici competenti e reperibile sul sito istituzionale del Comune di BORDOLANO.

ART. 17 – Procedimento e criteri per la concessione del contributo

1. In relazione alle richieste di contributo una tantum la Giunta Comunale si pronuncerà determinando l'entità del contributo e tenendo conto delle risorse disponibili e stanziare nel bilancio comunale.
2. Il contributo verrà determinato sulla base dei seguenti criteri:
 - a) significativa rilevanza della singola iniziativa proposta rispetto agli interessi generali dell'Amministrazione comunale e sua natura integrativa e sussidiaria rispetto alle finalità dell'Amministrazione;
 - b) specificità della singola iniziativa nel contesto sociale e territoriale per estensione e qualità degli interessi generali perseguiti nei settori d'intervento di cui all'articolo 3 del presente regolamento;
 - c) caratteristica di originalità e innovatività dell'iniziativa proposta;
 - d) significativa e consolidata attività nel tessuto sociale (numero edizione o anno di realizzazione di iniziativa analoga);
 - e) organizzazione dell'attività e collaborazione del soggetto proponente con altri enti operanti nel territorio comunale;
 - f) numero dei soggetti aderenti all'iniziativa;
 - g) Spese preventivate per la realizzazione dell'evento.

ART. 18 – Promozione e divulgazione.

1. È fatto obbligo agli enti beneficiari di inserire in tutti i materiali pubblicitari relativi alle iniziative ammesse a contributo l'apposita dicitura "Con il contributo economico del Comune di BORDOLANO".
2. È, invece, fatto divieto dell'uso dello stemma comunale, salvo i casi di patrocinio e di iniziative realizzate in collaborazione con il Comune.

ART. 19 – Rendicontazione ed erogazione.

1. L'erogazione dei contributi una tantum o straordinari è disposta con le modalità di cui al precedente articolo 8 ed è effettuata a rendicontazione delle spese sostenute. Il rendiconto deve essere presentato entro 30 giorni dalla conclusione dell'iniziativa o attività e deve contenere
 - a) copia della documentazione contabile relativa alle entrate;
 - b) copia della documentazione contabile relativa alle spese sostenute;
 - c) dichiarazione del legale rappresentante attestante che la documentazione prodotta è completa e veritiera e conforme alla normativa di natura fiscale.
5. La mancata presentazione della rendicontazione entro i termini indicati comporta la mancata erogazione del contributo.

TITOLO III – CONCESSIONE DI ALTRI VANTAGGI E BENEFICI

ART. 20 Concessione di beni immobili

1. L'Amministrazione comunale può concedere in uso, alle associazioni o enti che statutariamente realizzano attività di pubblico interesse, concorrendo nel rispetto delle finalità di cui all'articolo 1, beni

immobili di proprietà comunale da adibire allo svolgimento delle attività medesime o a sede dell'ente o associazione stessa.

2. L'esonero parziale o totale da tariffe o canoni d'uso può essere accordato nel rispetto della normativa vigente o delle norme contenute nello specifico Regolamento Comunale.

ART. 21 – Concessioni diverse

1. La concessione in uso occasionale e momentanea di attrezzature, materiali, beni mobili in genere e la concessione di targhe, premi, coppe o altra dotazione di rappresentanza, vengono accordati previa domanda corredata della documentazione idonea all'illustrazione dell'iniziativa nonché sull'uso specifico del bene richiesto, sempre che la materia non sia diversamente regolamentata da appositi provvedimenti o norme regolamentari.
2. Nel caso di prestito di materiali, fatta salva specifica regolamentazione, i beni devono essere restituiti integri, nelle medesime condizioni in cui sono stati consegnati. Di volta in volta dovrà essere constatata la integrità dei beni restituiti.
3. Il Responsabile dell'Ufficio competente autorizza la concessione dei beni di cui al comma 1 e può stabilire entità e modalità di eventuali cauzioni per l'uso.

TITOLO IV – PATROCINI

ART. 22 – Patrocinio

1. Il patrocinio rappresenta una forma simbolica di adesione e una manifestazione di apprezzamento del Comune ad iniziative ritenute meritevoli. La concessione del patrocinio non comporta l'assegnazione di benefici economici. Qualora la domanda di patrocinio sia associata ad un'istanza per l'ottenimento di forme di sostegno economico, l'amministrazione comunale valuta unicamente la richiesta di patrocinio; la valutazione e l'eventuale assegnazione di contributi economici è disciplinata dal titolo IV del presente regolamento.
2. Il patrocinio può essere concesso per iniziative senza scopo di lucro, che abbiano rilevanza per il territorio comunale, sulla base dei seguenti criteri:
 - a) coerenza dell'attività o dell'iniziativa con le finalità istituzionali dell'amministrazione;
 - b) rilevanza dell'attività o dell'iniziativa per la comunità locale;
 - c) significatività dell'associazione tra l'immagine dell'amministrazione e l'evento. In casi eccezionali, legati alla promozione turistica del territorio e debitamente motivati, può essere concesso il patrocinio per iniziative, anche con profili commerciali, di particolare rilevanza per la comunità locale o comunque finalizzate a porre in evidenza in termini positivi l'immagine del Comune.
3. Il patrocinio deve essere chiesto mediante domanda, presentata almeno dieci giorni prima dell'evento, e viene concesso formalmente con atto del Sindaco, sentito l'Assessore competente.
4. La concessione del patrocinio autorizza l'associazione all'uso dello stemma del Comune per pubblicizzare l'iniziativa. Il provvedimento di concessione del patrocinio può stabilire anche condizioni specifiche per l'utilizzo dello stemma comunale in relazione all'iniziativa patrocinata.
5. Per l'utilizzo degli spazi comunali (es: sale civiche, teatro), l'occupazione del suolo pubblico e le pubbliche affissioni, si rimanda agli appositi Regolamenti comunali.
6. Il Comune può in ogni caso ritirare il proprio patrocinio ad un'iniziativa quando gli strumenti comunicativi della stessa o le modalità di svolgimento dell'evento possano risultare incidenti in modo negativo sull'immagine dell'amministrazione.

TITOLO V - CONTROLLI E PUBBLICITA'

Art. 23 -Accertamenti e controlli

1. Il Responsabile di settore competente provvede d'ufficio ad effettuare controlli ed accertamenti relativi alle istanze di forme di sostegno di cui al presente regolamento.
2. In particolare l'attività di controllo avrà ad oggetto la veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate, come previsto dall'articolo 71 del D.P.R. 445/2000.
3. Nel caso in cui le dichiarazioni presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio, il Responsabile competente informa il soggetto interessato di tali irregolarità, chiedendo allo stesso di regolarizzare la dichiarazione; in mancanza di regolarizzazione entro 15 giorni il procedimento non ha

seguito con conseguente archiviazione dell'istanza.

4. I controlli vengono effettuati anche nella fase di erogazione del beneficio con particolare riguardo alla documentazione relativa alla rendicontazione della gestione economico finanziaria dell'attività.
5. Qualora, all'esito dei controlli, vengano riscontrate irregolarità non sanabili nell'istanza o nella documentazione presentata non si procederà all'erogazione del beneficio, fatta salva l'eventuale segnalazione agli organi competenti.

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 24 – Responsabilità ed obblighi dei beneficiari

1. Le responsabilità inerenti e conseguenti alle attività ed alle iniziative proposte o ammesse alle forme di intervento di cui all'art. 4 comprese quelle derivanti dal rispetto di quanto prescritto dalle vigenti norme in materia di sicurezza e pubblica incolumità sono esclusivamente dei soggetti che le organizzano.
2. È fatto carico ai soggetti organizzatori delle attività ed iniziative ammesse a contributo acquisire le autorizzazioni ed i permessi previsti dalla normativa vigente.
3. Sono del pari a carico del soggetto beneficiario del contributo tutti gli oneri diretti o indiretti che l'attività o l'iniziativa sovvenzionata possa comportare a termini delle vigenti disposizioni di legge.
4. I beneficiari hanno l'obbligo di utilizzare le forme di sostegno conseguite a norma del presente regolamento esclusivamente per l'iniziativa per la quale le medesime sono state concesse.
5. Nel caso in cui siano apportate modifiche o variazioni al programma dell'iniziativa, il richiedente deve darne tempestiva comunicazione al Comune che si riserva di riesaminare la domanda.

ART. 25 – Esclusioni

1. Il presente regolamento non si applica nei seguenti casi:
 - a) per i contributi individuali di assistenza sociale, per i quali si rinvia alla regolamentazione e normativa vigenti;
 - b) contributi concessi ai privati disciplinati da appositi bandi predisposti dall'ente;
 - c) per i contributi concessi dalla Regione od altre Amministrazioni pubbliche a soggetti e per gli importi da essa definiti, erogati tramite il Comune;
 - d) in genere in tutti i casi in cui la materia sia disciplinata da leggi, regolamenti, convenzioni (Art. 56, D. Lgs. 117/2017), patti o accordi stipulati, a norma di legge, con associazioni ed enti, o comunque da altre specifiche normative.
2. Sono esclusi dall'applicazione del presente regolamento:
 - a) la concessione di immobili di proprietà comunale, compresa l'assegnazione di sale o spazi pubblici per lo svolgimento di iniziative e manifestazioni pubbliche, disciplinata da apposito Regolamento;
 - b) la gestione da parte di terzi di attività caratterizzate da rilevante impegno operativo, da significativa durata temporale - annuale o ultrannuale - e da obblighi di controprestazione assunti nei confronti del Comune, per le quali si provvede sulla base di specifiche convenzioni;
 - c) ambiti di attività caratterizzati da normative specifiche per i quali il Comune interviene con apposita disciplina.
3. Nei casi in cui la materia sia parzialmente disciplinata da leggi e regolamenti od altri atti normativi, il presente regolamento si applica in quanto non incompatibile con tale normativa.

Art. 26 – Trasparenza

1. Ai fini della trasparenza amministrativa, saranno previste adeguate forme di pubblicità di contributi, sovvenzioni, sussidi, ausili finanziari e/o attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere, ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013.